

A tutti i clienti
LL.SS.

Comunicazione N. 03 del 04/01/2025

Oggetto: Obbligo di attivare una PEC (casella di Posta Elettronica Certificata) per gli Amministratori di società.

Si comunica che, al fine di agevolare le procedure di notifica di atti e, più in generale, di digitalizzazione del sistema, la legge di Bilancio 2025 estende l'obbligo di dotarsi di una casella PEC anche "agli amministratori di imprese costituite in forma societaria" sia pertanto per le società di capitali che per le società di persone.

L'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2025, ma per la sua attuazione dovranno essere previste specifiche disposizioni attuative, soprattutto per quanto riguarda le società già iscritte al registro delle imprese.

La norma che introduce in nuovo obbligo a carico degli amministratori delle società è stata inserita durante i lavori sulla legge di Bilancio 2025 dalla Camera dei Deputati, e prevede espressamente di intervenire, modificandolo di conseguenza, sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 che già dispone l'obbligo di posta elettronica certificata a carico delle imprese e dei liberi professionisti.

L'impatto della disposizione introdotta nella legge di Bilancio 2025 sarà sicuramente notevole tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti.

Dal momento in cui il Registro delle Imprese avrà recepito la nuova disposizione normativa, tutti gli amministratori di società dovranno pertanto attivare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo alla C.C.I.A.A. competente per l'inserimento nella visura camerale della società.

Ovviamente tutti gli amministratori già in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata perché ad esempio titolari di una impresa individuale o di un'attività di lavoro autonomo non dovranno attivarne un'altra, ma limitarsi alla comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo già esistente.

Tutti gli amministratori che non hanno invece un proprio indirizzo PEC, dovranno invece attivarlo e poi comunicarlo al Registro Imprese territorialmente competente.

Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo il presidente e legale rappresentante della società, ma anche tutti i consiglieri facenti parte del consiglio di amministrazione o, nel caso dell'adozione del c.d. sistema duale, tutti i membri del consiglio di sorveglianza.

Più semplice sarà invece il rispetto dei nuovi obblighi in tutte le situazioni in cui l'impresa costituita in forma societaria sia governata da un amministratore unico.

Nel caso delle società in accomandita semplice l'obbligo in oggetto, salvo diverse istruzioni operative, dovrebbe riguardare soltanto i soci accomandatari che gestiscono la società e ne hanno


la rappresentanza legale, ma non i soci accomandanti che si limitano a fornire il capitale, ma non partecipano alla gestione della società.

Sempre interpretando letteralmente il nuovo obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2025, non dovranno dotarsi di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata le società che svolgono funzioni di amministrazione di altre società.

In queste ipotesi le società che svolgono le funzioni di amministrazione in altre imprese costituite in forma societaria dovranno limitarsi a comunicare il loro indirizzo PEC – già posseduto – al Registro delle Imprese.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgiamo cordiali saluti.

Studio Bertolucci
Bertolucci Dott.ssa Stella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stella Bertolucci', is written over a horizontal line.